

COMUNE DI VIAREGGIO  
Provincia di Lucca

## ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Verbale di deliberazione n. 23 del 18/3/2019

OGGETTO: Dissesto finanziario, istanza n. 105 – Modifica e integrazione deliberazione n. 23 del 05 aprile 2018.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di MARZO alle ore 15,45 nel Palazzo Municipale di questo Comune, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione nelle persone dei Signori:


		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente	X	
Dott. Quirino Cervellini	Componente	X	
Dott. Fabio Dostuni	Componente	X	

### L'Organo Straordinario di Liquidazione

Vista la propria deliberazione n. 23 del 05 aprile 2018, con la quale l'istanza di ammissione alla massa passiva di questo Ente presentata dalla FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - prot. n. 38739 in data 29.6.2015, acquisita al prot. OSL n. 141 in data 01.7.2015, con la quale il suddetto istante rivendica un credito di € 101.047,88 (centounomilaquarasette/88), riferentesi ad un versamento effettuato per servizi aggiuntivi resi dalla Polizia Municipale negli anni 2009-2010-2011-2012, ritenuto dallo Stesso illegittimo sulla base di una relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – non veniva ammessa con la motivazione che dall'attestazione rilasciata dal Dirigente competente in data 07.3.2018 "si evince che il predetto credito in base all'art. 255 c. 10 del D.lgs 267/00 (T.U.E.L.) rimane di competenza del Comune di Viareggio, trattandosi di fondi ai quali l'Ente Festiva Pucciniano ha rinunciato a seguito di transazione";

Vista la richiesta dell'istante prot. n. 24619 in data 12.4.2018, acquisita al prot. OSL n. 352 del 12.4.2018, con la quale si richiede l'accesso agli atti relativamente all'attestazione del Dirigente competente del 07.3.2018, ai fini della motivazione della non ammissione indicata nella deliberazione OSL 23/2018, sopra richiamata;

vista la propria nota al Dirigente competente in data 18.02.2019, con la quale si precisa che la comunicazione dello Stesso del 07.3.2018 - cui si è fatto riferimento nella propria deliberazione n. 23/2018 per motivare la non ammissione alla massa passiva del credito in oggetto - in realtà non afferma in alcun modo che ci sia stata una rinuncia dell'istante a seguito di transazione fra lo stesso e questo Ente, ma semplicemente richiama un caso analogo, dove effettivamente è intercorsa una



transazione a seguito della quale l'altra parte ha rinunciato ai pretesi diritti; e si richiede conferma della non ammissibilità del credito in oggetto;

vista la comunicazione del Dirigente competente in data 25.02.2019, in risposta alla nota OSL del 18.02.2019, con la quale si ribadisce il merito di quanto già enunciato nella propria nota del 07.3.2018, vale a dire che la relazione del MEF cui fa riferimento l'istante per sostenere l'illegittimità dei pagamenti effettuati in realtà non sostiene ciò, limitandosi a evidenziare che i pagamenti effettuati da terzi ai dipendenti comunali non sono conformi al dettato contrattuale, e che, quindi, nulla risulta dovuto all'istante;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

**delibera**

1. Di riconfermare la non ammissibilità dell'istanza di insinuazione nella massa passiva di questo Ente presentata dalla FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO per l'importo di € 101.047,88 (centounomilaquarasette/88), in quanto priva di motivazione dato che i pagamenti da Essa effettuati a questo Ente per servizi aggiuntivi resi dalla Polizia Municipale negli anni 2009-2010-2011-2012 sono del tutto legittimi;
2. Di comunicare il presente atto all'istante al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, c. 4, del citato D.P.R. 378/1993.


La presente deliberazione, immediatamente esecutiva così come stabilito all'art. 4, c. 6, del citato D.P.R. 378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) e sul sito istituzionale del Comune di Viareggio (sezione *Organo Straordinario di Liquidazione*) a cura del personale di supporto a questo Organo.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica di questo atto.

Il Presidente Dott.ssa Marina Savini

I Componenti Dott. Quirino Cervellini

Dott. Fabio Dostuni



The image shows three handwritten signatures in black ink over horizontal lines. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI VIAREGGIO' at the top and 'COMOS - O.S.L.' at the bottom. In the center of the stamp, there is a smaller circular emblem with a star and some illegible text.